

Perchè la cosiddetta “cartella clinica” dello psicologo non è obbligatoriamente accessibile al paziente

a cura di Manuela Colombari

Molti nostri iscritti, liberi professionisti ed anche dipendenti delle AUSL ci chiedono come devono comportarsi quando un paziente chiede loro copia della cosiddetta “cartella clinica”.

In base al parere espresso dal nostro Consulente Legale, Avv. Federico Gualandi, la Cartella Clinica propriamente detta – usata nelle strutture ospedaliere in regime di ricovero – è un documento definito in base a precise normative di Legge e deve rispettare, nella sua redazione, criteri obbligatori dai quali non può prescindere. Essa può essere richiesta in copia integrale alle direzioni sanitarie in base alla legge 241/90.

L'insieme degli appunti redatti durante le sedute dallo Psicologo – sia egli dipendente di un'AUSL oppure libero professionista – non si configura, invece, come Cartella Clinica ai sensi di legge e non è, quindi, consegnabile in base a richieste di accesso ai sensi della L. 241/90.

Questo insieme di appunti registrati rappresenta

soltanto una sorta di “diario clinico” o “fascicolo personale” e non costituisce un documento formale, ma soltanto uno strumento ad uso esclusivo del professionista per facilitare e rendere più agevole la conduzione del lavoro psicologico e/o terapeutico. Addirittura, per essere corretti, detti appunti non dovrebbero essere conservati, in caso di strutture pubbliche, nella “cartella” del paziente, ma dovrebbero essere tenuti esclusivamente dal professionista che li ha redatti.

Soltanto a seguito di regolare ordinanza di sequestro emessa dal Giudice, relativamente a *tutto il materiale riferito ad un paziente*, il professionista deve necessariamente fornire quanto formalmente richiesto all'autorità giudiziaria.

Detto questo, precisiamo anche che il professionista è comunque tenuto a relazionare sulla diagnosi, sulla tipologia e sulla tempistica degli interventi effettuati, anche psicoterapeutici, senza però minimamente entrare nel merito dei contenuti delle sedute.

ATTESTATO DI PSICOTERAPIA

Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all'esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile un attestato rilasciato dall'Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna che dimostra l'iscrizione all'elenco degli Psicoterapeuti. Coloro che desiderano averlo e non l'hanno ancora ritirato, possono prendere accordi, via e-mail o telefonici, con la Segreteria: 051-263788 – segreteria1@ordpsicologier.it

NB: Per il ritiro occorre una marca da bollo da € 14.62.

Coloro i quali desiderano la spedizione dell'attestato a mezzo posta dovranno inviare ai nostri uffici la marca da bollo. Non è più necessario invece inviare il corrispettivo per la spedizione in francobolli.